



CONVENZIONE

TRA IL

CLUB ALPINO ITALIANO

E

L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

CONVENZIONE TRA IL CLUB ALPINO ITALIANO

E

L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

- ◆ Il Club Alpino Italiano, Ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di seguito per brevità denominato "CAI", con sede legale in Milano, Via E. Petrella 19, codice fiscale n. 80067550154, in persona del suo Presidente Generale e legale rappresentante Prof. Annibale Salsa domiciliato presso la sede legale e munito dei necessari poteri per la stipula del presente atto (Delibera Presidenziale n. 15/2009);
- L'Istituto per il Credito Sportivo, di seguito per brevità denominato "Istituto", iscritto nell'albo delle banche autorizzate da Bankitalia ex art.13 del Decreto Legislativo 01/09/1993 n.385, nonché iscritto alla C.C.I.A.A. di Roma al n.540312/1996, Fondo Patrimoniale € 747.366.216,10 al 31/12/2007, codice fiscale n.00644160582, con sede in Roma Via Alessandro Farnese n.1, rappresentato da Andrea Cardinaletti nella qualifica di Presidente dell'Istituto, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30/07/2009;

premesso che

- il CAI intende stipulare una convenzione per l'attuazione di interventi nel settore dei rifugi alpini finalizzati all'acquisizione, al recupero, al miglioramento, all'attrezzatura e all'ampliamento di quelli esistenti e alla costruzione di nuovi rifugi, nonché per agevolare le stesse iniziative da parte delle Sezioni territoriali del CAI, ivi inclusi il recupero, il miglioramento, l'attrezzatura e l'ampliamento delle proprie sedi territoriali.
- l'Istituto, prendendo atto che quanto premesso rientra tra i propri fini istituzionali, si dichiara disponibile ad incentivare la realizzazione dei suddetti interventi.

Tutto ciò premesso si addiviene tra il CAI e l'Istituto alla stipula della presente convenzione regolata dai patti e dalle condizioni che seguono:

M

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
VIA GIAMBATIIS A VICO, 5
00196 KOMA

L'Istituto, nel limite della somma complessiva di € 10.000.000,00 si impegna a concedere mutui., per le finalità di cui in premessa, a favore del CAI e delle Sezioni territoriali, aventi i requisiti previsti dall'art. 5, 1° comma dello statuto dell'Istituto, che, in base a progetti approvati ai sensi di legge e giusto il parere tecnico del CONI, intendano procedere alla costruzione, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, ristrutturazione, completamento e messa a norma di rifugi alpini, punti di appoggio, ecc. e delle sedi delle sezioni CAI, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree e l'acquisto di immobili da destinare alle suddette strutture.

I mutui, di durata di norma fino a un massimo di venti anni a richiesta del mutuatario, saranno accordati al tasso di interesse (fisso o variabile) che verrà determinato con le modalità previste nel Piano dei tassi dell'Istituto vigente al momento della concessione.

L'intervento dell'Istituto avrà validità di anni tre (tre) dalla stipula della presente convenzione.

Qualora prima di tale scadenza, la somma stabilita per la concessione dei mutui fosse interamente utilizzata, l'Istituto, valutate a suo insindacabile giudizio le condizioni del mercato finanziario cui sono inscindibilmente connesse le proprie operazioni creditizie, esaminerà la possibilità di integrare il predetto importo.

Art.2

L'Istituto si riserva ogni decisione in merito al finanziamento delle iniziative presentate.

I mutui saranno concessi per l'importo riconosciuto congruo a giudizio insindacabile dell'Istituto il quale terrà presente a tal fine il parere tecnico espresso sul progetto dal CONI.

Gli interventi dell'Istituto riguardano anche le opere accessorie agli impianti purché complementari agli stessi, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Ad

VIA GIAMBATTS A VICO, 5

<u>Art.3</u>

L'Istituto concederà al CAI ed alle Sezioni territoriali, nei limiti delle disponibilità del Fondo Speciale per la concessione dei contributi negli interessi di cui all'art.8, 1° comma dello Statuto dell'Istituto, un contributo in conto interessi, il cui importo sarà detratto dalla rata annuale di ammortamento dei mutui, ai sensi dell'art.5, 2° comma della Legge 24/12/1957 n. 1295 e successive modifiche ed integrazioni.

Nell'ambito del Piano di cui al precedente articolo 1, l'Istituto può altresì prevedere particolari agevolazioni per interventi finalizzati a specifici obiettivi.

Gli Enti mutuatari potranno, qualora rientrino nella fattispecie specifica, usufruire delle eventuali migliori condizioni previste dal Piano. Il Piano dei tassi e dei contributi attualmente in vigore si allega al presente atto e ne fa parte integrante; altresì l'Istituto si impegna ad inviarne copia ogni qual volta lo stesso subirà delle modifiche.

<u>Art. 4</u>

Il CAI, nell'ottica di favorire il conseguimento delle finalità e dei progetti indicati nel precedente art. 1, si impegna a promuovere presso le proprie Sezioni territoriali, le opportunità di finanziamenti agevolati di cui alla presente convenzione ed a pubblicizzare lo stesso accordo sul proprio sito web con le modalità che verranno concordate.

Art.5

L'erogazione dei contributi negli interessi, di cui al precedente art. 3 , potrà essere sospesa e la concessione potrà, altresì, essere revocata, nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi controlli, nelle condizioni previste dal contratto di concessione del finanziamento.

La sospensione o la revoca del contributo verrà adottata con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

Art. 6

Per quel che concerne le procedure necessarie per la concessione dei mutui, il perfezionamento delle garanzie che li assistono, nonché le erogazioni degli stessi o

VIA GIAMB T TO AVICO, 5

AA

quant'altro occorrente al perfezionamento delle operazioni, saranno applicate le normative, anche regolamentari ed amministrative, vigenti presso l'Istituto.

Art.7

La presente convenzione potrà essere riveduta a seguito delle eventuali modifiche dello statuto dell'Istituto, degli artt.2, ultimo comma e 5 della legge n.1295/57 istitutiva dell'Istituto e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano li

2 3 SET, 2009

CLUB ALPINO ITALIANO

Il Presidente Generale Prof. Annibale Salsa

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

Il Presidente Andrea Cardinaletti

Piano dei Tassi e contributi

Mutui a tasso fisso

Soggetti privati e Enti pubblici diversi dagli Enti Locali

Durata	IRS	Spread (*)
Fino a 10 anni	10 anni	
Oltre 10 anni e fino a 15 anni	15 anni	
Oltre 15 anni e fino a 20 anni	20 anni	
Oltre 20 anni	25 anni	

(*) Il tasso fisso viene determinato con riferimento all'IRS sopra indicato aumentato di una maggiorazione ("spread"), massima del 3,50 p.%, che sarà determinata in sede di esame del rischio dell'operazione di mutuo e comunque il tasso complessivo non potrà essere superiore al tasso di usura pro tempore vigente, diminuito dello 0,50 p.%

Mutui a tasso variabile

Soggetti privati e Enti pubblici diversi dagli Enti Locali

Durata	Euribor	Spread (*)
Fino a 10 anni	Euribor a 6 mesi 365	
Oltre 10 anni e fino a 15 anni	Euribor a 6 mesi 365	
Oltre 15 anni e fino a 20 anni	Euribor a 6 mesi 365	
Oltre 20 annni	Euribor a 6 mesi 365	

(*) Il tasso variabile è determinato prendendo come riferimento l' EURIBOR SEI MESI 360 aumentato di una maggiorazione ("spread"), massima del 3,50 p.%, che sarà determinata in sede di esame del rischio dell'operazione di mutuo e comunque il tasso complessivo non potrà essere superiore al tasso di usura pro tempore vigente, diminuito dello 0,50 p.%

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI MUTUI PER INTERVENTI NEL SETTORE DELLO SPORT INSERITI NELLE CONVENZIONI E/O PROTOCOLLI D'INTESA

· ·	1,00% per mutui fino a 20 anni. Il contributo negli interessi sarà quantificato in misura pari alla quota
pubblici diversi dagli Enti Locali	interessi di un mutuo di eguale importo e durata di
	quello mutuato ad un tasso dell'1,00%

luglio-09

Uff. S.C. /SCA

VI. GIA B

. VIC⊖, 5